



Comune di Padova

Settore Mobilità e Traffico

Ordinanza n. 2016/76/0590 del 28/09/2016

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA PEDONALE NEL COMPARTO VIARIO DELLE PIAZZE E PROVVEDIMENTI CORRELATI.. PROROGA DELL'ORDINANZA N. 396 DEL 30/06/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CAPO SETTORE MOBILITÀ E TRAFFICO Settore Mobilità e Traffico

RICHIAMATE le ordinanze nn:

- 396 del 30/06/2016 che istituiva fino al giorno 30/09/2016, in alcune fasce orarie, un'area pedonale nel comparto viario delle piazze ed adottava una serie di provvedimenti correlati, al fine di disciplinare la circolazione all'interno della stessa;
- 417 del 7/07/2016 che, nella suddetta ordinanza, modificava i seguenti punti:
 - punto 3; lettera "d", al fine di consentire il transito dei velocipedi all'interno della nuova area pedonale;
 - punto 3, lettera "f", al fine di consentire il transito di motocicli e ciclomotori in una particolare fascia oraria;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'esperienza attuata nel periodo estivo, è opportuno proseguire nella promozione e attuazione di provvedimenti di limitazione che contribuiscono a favorire un uso meno indiscriminato dei veicoli a motore, con benefici per l'ambiente, la salute pubblica nonché la generale sicurezza della circolazione stradale con significativo riferimento all'utenza debole (pedoni e ciclisti);
- si rende necessario integrare il suddetto provvedimento consentendo il transito nell'area pedonale ai veicoli del servizio car-sharing ed a quelli a servizio delle persone diversamente abili, autorizzando la sosta di quest' ultimi esclusivamente negli stalli a loro riservati;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile in data 27/09/2016;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la proroga delle ordinanze n. 396 del 30/06/2016 e n. 417 del 7/07/2016 fino al giorno 31/01/2017;
2. l'integrazione del punto 3, dell'ordinanza n. 396 del 30/06/2016, con i seguenti punti identificanti particolari veicoli autorizzati al transito:
 - g) veicoli del servizio car-sharing;
 - h) veicoli a servizio delle persone invalide (consentita la sosta esclusivamente negli stalli dedicati);

3. la revoca delle eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con il presente provvedimento, per il medesimo periodo;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni ed Arredo Urbano del Comune di Padova di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la stampa o altro mezzo idoneo a propria cura e spese, nonché con l'installazione, e la rimozione al termine del periodo di limitazione, necessaria a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Al fine di contemperare l'interesse pubblico in coincidenza con possibili particolari casualità non regolamentate dal presente provvedimento, il personale della Polizia Locale destinato alla vigilanza, opererà con facoltà di deroga applicata con ragionevole discrezionalità nella gestione della circolazione stradale e dei flussi veicolari accedenti all'interno dell'area pedonale, attesa la rilevante caratterizzazione residenziale e la complessa realtà multi produttiva che investe l'intero comparto piazze, anche in considerazione della natura del tutto sperimentale dell'iniziativa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

La presente con effetto immediato dalla sua pubblicazione.

28/09/2016

Il Capo Settore Mobilità e Traffico
Daniele Agostini